



**REGOLAMENTO
CACCIA DI SELEZIONE
CAPRIOLO – DAINO**



Approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C.MO2 nella seduta del 12.02.2013

Con validità a partire dal 14.02.2013



Art. 1 **Obiettivi e finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione ai cervidi. In particolare, l'obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione al capriolo e al daino affinché attraverso un attento monitoraggio delle popolazioni si possano programmare gli interventi necessari al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole e di realizzare i prelievi.

Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi-area e dai capi-distretto, predispongono accurati censimenti, mettono in atto le attività di prevenzione, predispongono le catture ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2

Rapporto tra numero di selettori ed estensione territoriale

1. Il Consiglio Direttivo dell'ATC, ritenuto ottimale il rapporto di riferimento di un selettore ogni 40 HA e di un selettore ogni 60 HA rispettivamente nel comprensorio C2 e nel comprensorio C1, provvede annualmente ad approvare le squadre dei gruppi di selezione, sulla base di detti indici.

Art. 3

Gruppi di selezione

1. Ogni gruppo di selezione deve operare su UTG adiacenti tra loro.
2. Ai gruppi di selezione il Consiglio Direttivo assegna le UTG con cadenza annuale. L'espletamento dei censimenti su una UTG da parte di un gruppo di selezione non implica l'assegnazione automatica della stessa al quel gruppo di selezione.
3. I Gruppi di Selezione che, nella precedente stagione venatoria, avevano un rapporto squilibrato in eccesso o in difetto rispetto a quanto indicato al comma 1 art. 2, possono chiedere di integrarsi con altri gruppi che gestiscono UTG contigue. In caso non siano formulate richieste di integrazione, l'ATC, nel rispetto del rapporto cacciatore / ettaro, potrà operare accorpamenti d'ufficio.

Art. 4

Il Capo Area

1. Il Capo-Area di ogni Gruppo di selezione è nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto tra i selettori appartenenti all'Area stessa. Il Capo Area deve operare in stretto contatto con il Capo-Distretto e l'A.T.C.
2. L'A.T.C. attribuisce al Capo Area il compito di gestire il territorio allo scopo di garantire l'equilibrato rapporto tra la fauna, l'ambiente e l'agricoltura. Il Capo Area, nella gestione del territorio e nell'espletamento del proprio incarico, deve attenersi alle indicazioni impartite dall'A.T.C. ed è responsabile della buona riuscita dei censimenti e del piano di prelievo. Il Capo Area, durante l'attività venatoria, deve intervenire nei confronti dei selettori che dimostrino scarso impegno; qualora si verificano le condizioni previste dall'art.7 comma 3 ed il Capo Area



abbia provveduto ai sensi del medesimo comma, ne deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Al Capo Area spetta altresì l'assegnazione dei capi agli aventi diritto ai sensi del successivo articolo 7.

3. Il Capo-Area deve trasmettere l'elenco delle assegnazioni dei capi all'A.T.C. prima dell'inizio del prelievo.
4. Il Capo Area, prima di consegnare i tagliandi autorizzativi ai rispettivi assegnatari, verifica che questi abbiano effettuato il versamento della quota associativa per la caccia agli ungulati dell'ATC MO2.
5. Nell'eventualità che si manifesti una sovrapposizione tra i periodi di prelievo selettivo dei Cervidi e le uscite in selezione o piano di controllo al cinghiale da punto fisso, il Capo Area è l'unico referente per coordinare le azioni.

Art. n.5

Il selettore

1. Il selettore che decida di entrare a far parte di gruppo di selezione o spostarsi in altro gruppo deve inoltrare domanda presso gli uffici ATC dal 1 al 20 gennaio. Le richieste pervenute saranno valutate dal Consiglio Direttivo avvalendosi del parere della Commissione Ungulati sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) cacciatore-agricoltore proprietario o conduttore di terreni ricompresi nell'UTG;
 - b) cacciatore residente nell'UTG;
 - c) cacciatore residente nel distretto di riferimento;
 - d) residenti in provincia di Modena.
2. I selettori possono essere iscritti fino a due gruppi di selezione; in tal caso almeno uno dei due gruppi deve essere assegnatario di UTG totalmente ricomprese nel comprensorio C1.
3. Il selettore che sceglie di far parte di un gruppo di selezione nell'A.T.C. Mo2 non può essere iscritto in gruppi di selezione di altri ATC.
4. Al fine di una più equilibrata distribuzione dei selettori nelle UTG, il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Ungulati, può spostare i selettori da un gruppo all'altro tenuto conto delle priorità di cui al comma 1.
5. Durante le attività di censimento e di prelievo è indispensabile che i selettori compilino la modulistica in modo chiaro, completo e veritiero con tutte le indicazioni richieste e la consegnino nei tempi previsti al capo-area. I dati contenuti nelle schede non correttamente compilate non saranno utilizzati per la predisposizione del piano di prelievo e l'uscita di censimento riportata nella scheda non corretta non sarà ritenuta valida ai fini del raggiungimento del numero minimo di uscite di censimento richiesto dall'articolo 6 comma 2.

Art. 6

Accesso al Prelievo

1. Le prestazioni che consentono l'accesso al prelievo sono le seguenti:
 - L'espletamento dell'attività di censimento come previsto al successivo comma 2
 - La partecipazione alle attività di prevenzione danni se richieste dall'Ente Gestore secondo le modalità comunicate;
 - Lo svolgimento dell'attività di accompagnamento se richiesta dall'Ente Gestore.



2. Il prelievo verrà attribuito solo al cacciatore che abbia effettuato almeno 8 uscite di censimento di cui 4 nelle UTG ricomprese nel comprensorio C2. I censimenti nel comprensorio C1 possono essere effettuati solo dai componenti delle squadre ivi operanti.
3. Il cacciatore è tenuto a comunicare preventivamente al Capo-Area di competenza, la propria uscita finalizzata al prelievo. L'uscita è quindi subordinata alla prenotazione dell'UTG ed al consenso del Capo-Area o suo delegato.
4. Per facilitare il prelievo sulla specie daino è prevista la mobilità dei selettori. A partire dal 1 gennaio e fino al 15 marzo è consentito l'accesso in UTG diverse da quella assegnata nella sola giornata del lunedì.
5. Al selettore che non effettua il versamento della quota per la caccia agli ungulati entro il 31 maggio non verranno assegnati capi in prelievo.

Art.7 **Assegnazione dei Capi**

1. L'assegnazione viene effettuata dal Capo-Area ai cacciatori di selezione aventi diritto, facenti parte del proprio gruppo di selezione.
2. L'assegnazione delle fascette avviene annualmente tramite sorteggio fatto dal capo area, seguendo l'ordine dei capi di maggiore pregio. Fermo restando il criterio dell'ordine dei capi di maggiore pregio, nell'assegnazione delle fascette si terrà conto anche del numero e della tipologia di capi assegnati nell'anno precedente, privilegiando, ove possibile, il criterio della rotazione.
3. L'assegnazione dei capi da prelevare è individuale, qualora le fascette vengano consegnate ai gruppi di selettori dovranno essere programmati e comunicati i periodi per la rotazione fra i singoli componenti.
4. Qualora il capo area, trascorsi i due terzi del periodo di prelievo, accerti il mancato abbattimento del capo a fronte di un insufficiente impegno, fissato in 10 uscite, può trasferire la fascetta a un altro componente dello stesso gruppo.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Ungulati, trattiene per ogni distretto una quantità di fascette autorizzative al prelievo del daino pari al 10% del totale assegnato a quel distretto. Queste fascette saranno distribuite tra i gruppi di selezione non assegnatari di capi di daino qualora comunichino avvistamenti di tali ungulati in periodo di caccia sulle UTG da loro gestite.

Art.8 **Assegnazione Capi per prestazioni**

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	N° PRESTAZIONI	CAPI IN ASSEGNAZIONE
Misurazioni Biometriche	Oltre 20 misurazioni	1 capriolo classe 0
Misurazioni Biometriche	Oltre 30 misurazioni	1 capriolo cl 0 + 1 capriolo femmina cl 1/2
Misurazioni Biometriche	Oltre 50 misurazioni	1 capriolo maschio classe 2

I capi riportati nella tabella devono essere messi a disposizione dalle Aree del Distretto.



Art.9

Assegnazione Capi per incarichi.

INCARICO	CAPO ASSEGNATO
Capo Area	Capriolo Femmina classe 1 o 2

Art. 10

Errori di prelievo

TIPO DI ERRORE	PENALITA'
Da classe 0 a Femmine (daino e capriolo) Da Femmine a classe 0 (daino e capriolo)	Nel caso ci sia una recidività di errore nel prelievo di queste classi, al selettore, nella stagione successiva verrà detratto un capo della stessa classe
Da capriolo M1 a capriolo M2 Da daino M1 a daino M2 Da daino M1 / M2 a daino M3	Vengono esclusi dalla normale rotazione sui capi da trofeo ed inoltre si provvede alla detrazione di un capo diverso (femmina o piccolo) nella stagione successiva.
Da capriolo M2 a capriolo M1 Da daino M3 a daino M1 / M2 Da daino M2 a daino M1 Da daino M1 / M2 / M3 a daino classe 0	Nel caso ci sia una recidività di errore nel prelievo di queste classi, al selettore, nella stagione successiva verrà detratto un capo non da trofeo
Errore di specie o prelievo non consentito in quel periodo	E' prevista la sospensione dal prelievo di almeno 1 anno e valutazione definitiva da parte della Commissione Tecnica con parere A.T.C.

Art. 11

Modalità di ricerca capi feriti – Verifica dello sparo

L'intervento del conduttore con cane da traccia avviene dopo aver valutato le circostanze relazionate dal cacciatore, a discrezione del conduttore stesso.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l'intervento del conduttore di cane da traccia, può essere chiesto il controllo del tiro ad altro personale abilitato.

Rimane inteso che qualsiasi segno di ferimento o sospetto tale, deve essere comunicato immediatamente al conduttore.

Il cacciatore deve segnalare in modo inequivocabile entro un'ora il luogo del tiro, non deve assolutamente alterare o rimuovere eventuali segni di ferimento, non deve assolutamente seguire l'animale. Deve rimanere a disposizione per la ricerca del capo ferito.

Art. 12

Prescrizioni e sanzioni

1. Le mandibole ed i trofei consegnati in occasione dell'annuale mostra, che non siano debitamente preparati, verranno considerati come non pervenuti. In tal caso al selettore non dovranno essere assegnati capi da trofeo nella stagione successiva.



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

2. Le operazioni di censimento saranno soggette a verifiche da parte della Commissione Ungulati e Tecnica; qualora si rilevino inottemperanze rispetto ai protocolli, dovranno essere ripetute le sessioni di monitoraggio.
3. I trofei di dimensioni tali da poter conseguire punteggi elevati, devono essere presentati nelle condizioni di cranio integro (non tagliato), tali da poter consentire la misurazione.
4. Coloro che hanno effettuato azioni di caccia senza aver effettuato i prescritti versamenti delle quote di adesione specifiche per la caccia agli ungulati dell'ATC MO2, saranno sanzionati con una sospensione dal prelievo da 1 a 5 anni.
5. Le violazioni al presente regolamento e comunque alle norme e prescrizioni generali in materia di caccia di selezione ai caprioli e daini verranno sanzionate dal Consiglio Direttivo con la sospensione da 1 a 5 anni in base alla gravità della violazione e ad eventuali recidive. In caso di violazioni ritenute di maggiore gravità ed in caso di recidiva il Consiglio Direttivo può sospendere in via cautelare il cacciatore dall'esercizio della caccia di selezione per un periodo massimo di 1 anno che sarà computato nella sanzione definitiva.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative Regionali e Provinciali in essere.